

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 37194 Anno 2019**

**Presidente: SABEONE GERARDO**

**Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA**

**Data Udiienza: 11/07/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

1. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
2. dalla parte civile CURATELA DEL FALLIMENTO DI MORA DARIO GABRIELE

nel procedimento a carico di:

FEDE EMILIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 24/06/1931

avverso la sentenza del 23/05/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito il difensore della parte civile, avv. Francesco Franceschi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; deposita nota spese;

uditi i difensori dell'imputato, avv. Gustavo Pansini e avv. Giuseppe Toraldo, che hanno concluso chiedendo, preliminarmente, di accertare la procedura adottata dal Pubblico ministero per il deposito del ricorso e la data di deposito, e il rigetto dei ricorsi.

29

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto Fede Emilio dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché il fatto non costituisce reato.

Si contesta all'imputato di avere concorso, in veste di *extraneus*, con l'imprenditore individuale Mora Dario Gabriele, detto Lele, dichiarato fallito in data 11 aprile 2011, nella distrazione di somme di denaro corrisposte, in tre *tranche*, da Silvio Berlusconi al Mora a titolo di prestito infruttifero per un importo complessivo pari ad euro 2.750.000,00, di cui euro 1.110.000,00 finiti nella personale disponibilità di Emilio Fede.

La decisione di condanna, pronunciata dal Tribunale, è stata ribaltata dalla Corte di appello in ragione della assenza del dolo di concorso dell'*extraneus* nel reato proprio dell'imprenditore commerciale successivamente fallito.

In sostanza, secondo la Corte di appello, non risulta dimostrato che all'epoca delle suddette operazioni finanziarie (2010) Fede fosse consapevole della qualità di imprenditore commerciale di Mora.

Neppure torna applicabile l'art. 117 cod. pen., che prevede il mutamento del titolo del reato per il concorrente che non è a conoscenza della qualità soggettiva dell'autore, poiché, una volta espunto l'elemento soggettivo dalla fattispecie tipica, non residuano condotte penalmente rilevanti in quanto "*quei prestiti personali erano del tutto leciti*".

2. Avverso la sentenza ricorrono il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano e la parte civile.

3. Il Pubblico ministero articola un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo.

Il ricorrente sostiene che "*la condotta dell'extraneus Emilio Fede, che dapprima richiede a Mora e poi si riprende somme imponenti decurtate dal precedente generoso prestito erogato da Berlusconi al decotto imprenditore Lele Mora, è stata certamente concausa nella produzione della insolvenza imprenditoriale di Mora*".

Peraltro al fine del concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è richiesta, in capo all'*extraneus*, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'impresa essendo sufficiente piuttosto la volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa dal soddisfacimento del ceto creditorio.

La parte pubblica ricorrente annota: *"Nel caso di specie Fede conosceva perfettamente sia l'esercizio di impresa individuale come agenzia di spettacolo di Lele Mora, sia lo stato di dissesto dell'impresa di Lele Mora"*, come si ricaverebbe dalla circostanza che Mora aveva rappresentato a Fede le proprie difficoltà economiche e che, come riportato nella sentenza di primo grado (pag. 20), Fede stesso a sua volta aveva riferito a Berlusconi della crisi economica di Mora, nell'intercedere per l'ottenimento del prestito.

L'ordito argomentativo della sentenza impugnata presenterebbe delle falle laddove esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del concorrente *extraneus*, posto che: *"Comprovate infatti sono sia la certa consapevolezza in capo a Fede della destinazione delle somme da lui pretese per scopi difformi dalla generale tutela delle ragioni creditorie dell'impresa individuale di Mora. Sia la ulteriore (e qui nemmeno necessaria) consapevolezza dello stato di dissesto della predetta impresa individuale, per il quale si fa diretto intermediario presso Berlusconi"*.

4. La parte civile, curatela del fallimento dell'imprenditore individuale Dario Gabriele Mora, articola due motivi.

4.1 Con il primo denuncia inosservanza della legge penale nella ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato.

Secondo il ricorrente la dichiarazione di fallimento è una circostanza estranea agli elementi costitutivi del reato di bancarotta, come si ricava dalle sentenze della corte di cassazione che riconducono detta dichiarazione alla categoria delle condizioni obiettive di punibilità cd. estrinseche, nonché dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, in forza della quale, ai fini dei reati di bancarotta, il termine imprenditore non rileva di per sé, ma solo in quanto individua il soggetto *"dichiarato fallito"*, di talché al giudice penale non è demandato il compito di accertare in capo all'imputato la veste di imprenditore.

Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, il giudice penale non è chiamato a valutare l'elemento psicologico del concorrente estraneo in relazione ai presupposti della sentenza di fallimento, tra i quali rientra anche lo *status* di imprenditore del fallito.

4.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione.

Afferma la parte civile che, anche a volere seguire l'impostazione giuridica elaborata dalla Corte distrettuale, risulterebbe comunque dimostrato che l'imputato aveva avuto piena consapevolezza vuoi della qualifica di imprenditore di Lele Mora vuoi della situazione di crisi finanziaria in cui quest'ultimo versava.

La conoscenza dello status imprenditoriale non potrebbe farsi derivare, come invece avrebbe fatto la Corte di appello, dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che ha natura non costitutiva, ma meramente ricognitiva.

In realtà la qualità di imprenditore individuale di Lele Mora risulterebbe dalle seguenti circostanze: Mora è stato titolare di una partita Iva individuale fino al 31 maggio 2010, epoca successiva al versamento delle prime due *tranche* di finanziamento; Mora è stato personalmente titolare di marchi ("*lele mora figurativo*"; "*Im figurativo*" "*il bello da sogno*"); il conto corrente era movimentato secondo modalità tipiche dell'attività di impresa; nel conto corrente di Lugano erano versati, oltre ai finanziamenti provenienti da Berlusconi, anche i proventi dell'attività professionale individuale svolta da Mora.

L'attività imprenditoriale di Mora, quale "agente di spettacolo", costituirebbe "fatto notorio" e sarebbe stata ben conosciuta da Emilio Fede, per essersene lo stesso personalmente avvalso, in base a quanto riferito nel corso del processo sia da Mora (doc. 3 allegato al ricorso, trascrizioni udienza del 27 marzo 2017, pag. 88) sia dal medesimo imputato in sede di interrogatorio (doc. 8 allegato al ricorso, pag. 3).

L'imputato avrebbe avuto contezza dello stato di dissesto del Mora per averlo appreso proprio da quest'ultimo ("*sono veramente arrivato*") e per aver elargito al Mora un prestito di 50.000,00 euro, mediante assegno non incassato (episodio ripercorso nella sentenza di primo grado a pagina 18).

Nello stesso senso deporrebbero le convergenti dichiarazioni dei testimoni Berlusconi e Spinelli, nonché le modalità della condotta distrattiva, realizzata attraverso passaggi di denaro in conti svizzeri, perché, come riferito da Patrick Albisetti, funzionario della banca BSI di Lugano, "*era un po' la volontà di tutti non lasciare traccia del collegamento fra le relazioni di Fede e di Mora*".

Il ricorrente infine ravvisa una manifesta discrasia nel passaggio motivazionale in cui la Corte di appello scrive: «*nel registro probatorio del processo c'è un elemento non indispensabile (sebbene la consapevolezza dello stato di insolvenza costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che alla distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacché tale consapevolezza contiene - senza necessità di ulteriori prove - la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi della massa)*» (pag. 16).

Il ricorrente si interroga sulla tenuta logica dell'assunto, evidenziando come pur essendosi ravvisato in capo a Fede un indice inequivocabile del dolo del concorrente quale "la piena rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi della massa" possa poi escludersi la consapevolezza in capo al medesimo della matrice d'impresa cui quella "*massa è funzionalmente collegata*".

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile; mentre il ricorso della parte civile è fondato.

2. Giova ripercorrere in sintesi le decisioni dei gradi di merito.

2.1 La sentenza di primo grado.

2.1.1 Il Tribunale svolge un'ampia premessa per affermare, sulla scorta delle Sezioni Unite Niccoli (n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398), che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.

Da tale principio il giudice di primo grado fa derivare l'affermazione della *«impossibilità (in sede penale) di procedere ad una valutazione dell'atteggiamento psicologico del concorrente esterno, imputato nel procedimento penale, in relazione alla sua conoscenza dei presupposti di operatività del fallimento»* (pag. 7).

2.1.2 Quindi, ricostruiti i fatti sulla base delle risultanze probatorie acquisite (pagg. 9-19), il Tribunale perviene alla affermazione di colpevolezza dell'imputato sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che fu proprio Fede, in occasione di una cena con Mora e Berlusconi, ad avanzare la richiesta di denaro a quest'ultimo. In particolare Fede ebbe a descrivere a Berlusconi la difficile situazione finanziaria di Mora, affermando che tramite la concessione di un prestito tale criticità sarebbe stata superata.

Inoltre è stato accertato che Mora e Fede non si erano in origine accordati per spartirsi il denaro, e che l'imputato, una volta che Mora aveva ricevuto la prima *tranche* di denari, pretese da Mora una percentuale pari al 40% circa a titolo di contropartita per l'attività di "mediazione".

Lo stesso accadde, in proporzioni analoghe, per la seconda e per la terza *tranche*.

La condotta di Fede fu determinante per la distrazione delle somme di denaro che, invece di essere destinate a rimpinguare le esigue finanze dell'impresa di Mora, vennero in parte distratte dal Mora stesso, in parte elargite da questi in favore di Fede *«con il suo concorso decisivo, determinando così un depauperamento ingiustificato della massa fallimentare in spregio delle ragioni dei creditori»* (pag. 20).

«È evidente infatti» prosegue la sentenza «che l'imputato, avendo per primo descritto a Berlusconi lo stato di difficoltà in cui versava l'imprenditore Mora, era perfettamente consapevole che dalla distrazione delle somme che Berlusconi si accingeva ad elargire in esclusivo favore di Mora sarebbe derivato un pregiudizio irreparabile in danno dei creditori della ditta individuale di Mora, in termini di diminuzione ingiustificata del patrimonio aggredibile da questi ultimi in sede fallimentare» (pag. 20).

Il Tribunale attribuisce all'imputato la conoscenza dello stato di dissesto di Mora, elemento che, pur non necessario ai fini della configurabilità del concorso dell'estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stato ritenuto comunque significativo del grado di consapevolezza dell'imputato.

#### 2.2 La decisione di secondo grado.

La pronuncia di condanna viene rimossa dalla Corte di appello sul rilievo, "centrale e dirimente", della insussistenza dell'elemento soggettivo del concorso di Fede quale *extraneus* nel reato fallimentare "proprio" attribuito a Mora.

La Corte distrettuale evidenzia che il vaglio del Tribunale si è arrestato alla insindacabilità in sede penale della sentenza di fallimento, senza tuttavia interrogarsi sulla necessità che l'*extraneus* fosse a conoscenza della qualità soggettiva dell'imprenditore con il quale concorre nella distrazione pre-fallimentare.

Il ragionamento del giudice di secondo grado si dipana attraverso gli snodi argomentativi di seguito sintetizzati.

Al fine di configurare la responsabilità del concorrente esterno nel reato proprio di bancarotta è indispensabile, tra l'altro, la sua consapevolezza della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico, nella specie l'imprenditore commerciale, come tale assoggettabile a fallimento.

Il fallimento di Dario Gabriele Mora, quale titolare dell'omonima impresa individuale (operante di fatto e non iscritta al Registro delle imprese), è stato dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 7 aprile 2011 a seguito dei ricorsi presentati dal fallimento LM Management srl e dal pubblico ministero, sul presupposto che il Mora svolgesse in proprio, da diversi anni, procacciando contratti per personaggi dello spettacolo e promuovendone l'immagine, quell'attività di intermediazione e di management artistico, che era tipica della predetta LM Management srl.

I finanziamenti di Silvio Berlusconi a Dario Gabriele Mora (tramite il rag. Spinelli) sono avvenuti il 21 gennaio 2010 (per euro 950.000,00 di cui euro 450.000,00 girati a Fede), il 18 marzo 2010 (per euro 1.500.000,00, di cui euro 500.000,00 girati a Fede) e nel periodo luglio-ottobre 2010 (per complessivi euro 300.000,00 di cui euro 160.000,00 consegnati a Fede).

La Corte distrettuale ritiene che in tale situazione non possa ravvisarsi la consapevolezza in capo a Fede, all'epoca delle suddette operazioni finanziarie (2010), della qualità di imprenditore in proprio (fallibile) di Mora. Invero l'esteriorizzazione della qualità di imprenditore commerciale è avvenuta soltanto nel 2011, a seguito della presentazione dei ricorsi per la dichiarazione del fallimento nei confronti di Dario Gabriele Mora in proprio.

### 3. Il ricorso del Pubblico ministero.

L'impugnazione è tempestiva, tuttavia il motivo proposto è inammissibile.

3.1 La sentenza impugnata, deliberata mediante lettura del dispositivo il 23 maggio 2018, è stata depositata il 20 luglio 2018, nel rispetto del termine di novanta giorni indicato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen..

Il termine per proporre impugnazione — tenuto conto che i novanta giorni scadevano il 21 agosto 2018 senza sospensione nel periodo feriale (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 27058601) — decorreva dal 1 settembre 2018 e spirava il successivo 15 ottobre, ex artt. 585, comma 1 lett. c) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen..

Il ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, depositato presso la segreteria dell'ufficio il 12 ottobre 2018, risulta spedito tempestivamente con lettera di trasmissione datata 15 ottobre 2018.

3.2 Fermo ciò, il ricorso è comunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sotto diversi concorrenti profili.

Anzitutto il ricorso deve essere depurato dalle doglianze che, pur essendo formalmente ricondotte alle categorie del vizio di motivazione, in realtà sollecitano un sindacato di merito, precluso in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Per il resto l'argomentare si appalesa, per la gran parte, distonico rispetto alla *ratio decidendi* assunta a fondamento della decisione impugnata.

La parte pubblica evita di misurarsi con l'impianto argomentativo della sentenza e non coglie l'essenza della questione giuridica che ha ispirato la decisione.

Non sono pertinenti i richiami ai principi in tema di concorso nella causazione del dissesto, che è elemento costitutivo di un'altra fattispecie delittuosa; è altresì poco congruo il dato della conoscenza o conoscibilità dello stato di dissesto da parte dell'*extraneus*, poiché l'aspetto ritenuto decisivo dalla Corte di appello non è il dissesto, ma, come detto (cfr. paragrafo 2.2), la qualifica dell'*intraneus*.

Solo in un breve passaggio il ricorso accenna alla problematica in rilievo (cfr. infra paragrafo 4.2), assumendo che: "Nel caso di specie Fede conosceva

*perfettamente sia l'esercizio di impresa individuale come agenzia di spettacolo di Lele Mora, sia lo stato di dissesto dell'impresa di Lele Mora".*

Tuttavia la deduzione si risolve in una generica asserzione, sganciata da qualunque critica idonea a sostenerla in termini riconducibili ai vizi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen..

In definitiva, come si vedrà *infra* (par. 4) il vizio della sentenza va ravvisato non nella inosservanza di legge, poiché il principio di diritto è correttamente enucleato, bensì in un vizio motivazionale sub specie di travisamento della prova, che solo la parte civile, ma non il Pubblico ministero, riesce a dedurre nel rispetto dei canoni e dei limiti fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..

Invero va sempre rispettato il perimetro cognitivo della Corte di cassazione, che impedisce di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.

#### 4. Il ricorso della parte civile.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

##### 4.1 Il primo motivo è infondato.

4.1.1 Il reato di bancarotta fraudolenta - sia per fallimento dell'impresa individuale che per fallimento dell'impresa sociale - è un reato proprio, in quanto non può essere commesso che, rispettivamente, dall'imprenditore dichiarato fallito (art. 216 legge fallimentare) e dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società dichiarata fallita (art 223 legge fallimentare).

Il concorso di persone nel reato "proprio" di bancarotta fraudolenta è soggetto alle regole generali stabilite dagli artt. 110 e ss. cod. pen..

L'*extraneus* è chiamato a rispondere ex art. 110 cod. pen., in concorso con il soggetto qualificato, in presenza dei seguenti presupposti: l'attività tipica di almeno un *intraneus*; il contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'*extraneus*; la consapevolezza dell'*extraneus* circa la qualifica del soggetto *intraneus*.

L'ultimo requisito è necessario al pari degli altri, come risulta anche dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui a configurare la responsabilità dell'*extraneus* per concorso nel reato proprio di bancarotta fallimentare occorre che la persona non qualificata sia consapevole della qualifica del soggetto attivo primario (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordonì, Rv. 185893-01; Sez. 5, n. 7936 del 18/04/1985, Briaschi, Rv. 170334;

Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, dep. 1984, Costantino, Rv. 163042; Sez. 5, n. 9434 del 26/09/1983, Esposito, Rv. 161110; Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967, Sala, Rv. 105114).

La regola trova copertura nel precetto dell'art. 27 Cost., secondo l'esegesi compiuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988.

La decisione si occupa dei limiti del principio di inescusabilità dell'ignoranza della legge penale di cui all'art. 5 cod. pen., ma traccia, in premessa, il "quadro garantistico" di riferimento, che deve sempre guidare l'interprete nell'applicazione del precetto penale.

«Per precisare ancor meglio l'indispensabilità della colpevolezza quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive contenute nel sistema costituzionale vale ricordare non solo che tal sistema pone al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata) ma anche che lo stesso sistema, allo scopo d'attuare compiutamente la funzione di garanzia assoluta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità penale su "congrui" elementi subiettivi».

La Corte costituzionale esclude che da una mera interpretazione della formula normativa possa desumersi la legittimità di responsabilità penali senza partecipazione subiettiva: «i Costituenti mirarono, sul piano dei requisiti d'imputazione del reato, ad escludere che si considerassero costituzionalmente legittime ipotesi carenti di elementi subiettivi (...) E mai, in ogni caso, venne usato il termine "fatto" come comprensivo del solo elemento materiale, dell'azione cosciente e volontaria seguita dal solo nesso oggettivo di causalità: anzi, sempre venne usato lo stesso termine come comprensivo anche d'un minimo di requisiti subiettivi, oltre a quelli relativi alla coscienza e volontà dell'azione».

In sintesi il criterio di imputazione soggettiva, necessario ex art. 27 Cost., va riferito agli *"elementi più significativi della fattispecie tipica del reato"*, tra i quali rientra certamente la qualità dell'*intraeus* nei reati propri.

4.1.2 Ne consegue che il principio posto a fondamento della decisione impugnata è corretto.

Pertanto, al fine di affermare la responsabilità dell'*extraneus* Fedè, è necessario che, al momento della condotta, lo stesso conoscesse la qualità di imprenditore individuale di Mora.

Mentre non va condivisa la tesi del ricorrente che, riprendendo l'analogo argomento speso dal Tribunale, fa discendere l'irrilevanza del profilo soggettivo in rassegna dalla insindacabilità della dichiarazione di fallimento.

Una tale impostazione disattende i precetti legali, anche di rilevanza costituzionale, sopra illustrati e inoltre confonde piani ben diversi: un conto è la

consapevolezza della qualifica del soggetto attivo che pone in essere il fatto tipico; altro è la sindacabilità della dichiarazione di fallimento.

Il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398), ma questo non deroga al principio generale sul concorso di persone nel reato sopra ampiamente scrutinato.

Torna utile semmai precisare che il concorso di persona non qualificata nel reato di bancarotta fraudolenta richiede che detta persona sia consapevole della qualità di imprenditore del soggetto attivo primario, ma non che la stessa si rappresenti (come invece sembra opinare la Corte di appello in alcuni passaggi) la sussistenza dei requisiti soggettivi (tipologia e dimensioni dell'impresa) di fallibilità di quell'imprenditore.

Invero, come appena ricordato, i presupposti soggettivi di fallibilità sono estranei allo scrutinio del giudice penale (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, cit.); inoltre, secondo *ius receptum*, nel reato in rassegna il fallimento o il dissesto non giocano il ruolo di "evento", sicché è inutile il tentativo di ricercare una copertura dell'elemento psicologico, in termini di previsione e volontà (tra le tante Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, in motivazione).

In tale prospettiva anche la qualificazione della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva estrinseca di punibilità non assume immediata rilevanza.

#### 4.2 Il secondo motivo è fondato.

La sentenza impugnata è affetta dai denunciati vizi di travisamento della prova e di illogicità manifesta.

4.2.1 Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (tra le altre Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 - 01).

In tal caso il controllo di legittimità consiste nel verificare che la motivazione non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Con l'ulteriore precisazione che il testo dell'art. 606 comma 1, lett e) cod. proc. pen. impone che l'"atto del processo" sia "specificamente indicato nei motivi

di gravame". Condizione che può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti (cd. principio di autosufficienza), dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994).

Nel caso in esame la Corte distrettuale ritiene non raggiunta la prova della consapevolezza in capo a Fedè, al momento di realizzazione delle operazioni distrattive (collocate nel 2010), della qualità di imprenditore in proprio di Mora, poiché, secondo la predetta Corte, la "esteriorizzazione" di detta qualifica è avvenuta soltanto nel 2011, a seguito della presentazione dei ricorsi per la dichiarazione del fallimento nei confronti di Dario Gabriele Mora in proprio, mentre, fino a quel momento, il dato conosciuto, ai più e a Fedè stesso, era che Mora svolgeva attività imprenditoriale in forma societaria, non come imprenditore individuale.

La parte civile attacca l'affermazione della Corte di appello sulla carenza di prova e indica gli atti del processo idonei a confutarla, nel senso che da essi risultano informazioni decisive, ignorate dal giudice di merito, suscettibili di dimostrare come l'imputato fosse stato pienamente consapevole della qualifica di imprenditore individuale di Mora sin da epoca anteriore a quella in cui si collocano le operazioni distruttive.

Va anzitutto chiarito che la sentenza di fallimento ha natura dichiarativa *erga omnes* (cfr. da ultimo Sez. 1 civ., n. 30107 del 21/11/2018, Rv. 651492 - 01). Ne consegue che sotto il profilo della imputazione soggettiva del reato di bancarotta fraudolenta, la dichiarazione di fallimento è irrilevante, mentre, come detto, quel che occorre accertare è la conoscenza da parte dell'*extraneus* della qualifica dell'*intraneus*.

Sul piano formale la Corte di appello ha trascurato che l'impresa individuale del Mora non ha fatto la sua prima comparsa con la dichiarazione di fallimento, perché si era "esteriorizzata" già prima, attraverso la titolarità sia di una partita Iva fino al 31 maggio 2010 (epoca successiva al versamento delle prime due tranche del finanziamento) sia di marchi detenuti dal Mora personalmente ("*lele mora figurativo*"; "*Im figurativo*" "*il bello da sogno*").

Sotto il profilo soggettivo, poi, dalle stesse dichiarazioni raccolte nel corso del processo emerge come l'*extraneus* fosse consapevole della qualifica rivestita dal soggetto qualificato, poiché sono Mora, in sede di esame dibattimentale, e lo stesso Fedè, in sede di interrogatorio reso al P.M. e acquisto al fascicolo del

dibattimento, a riferire che il secondo si è avvalso delle prestazioni offerte dal primo come agente di spettacolo.

La parte civile assolve anche all'onere di "autosufficienza" del ricorso, allegando al ricorso copia integrale degli atti del processo che invoca a base del vizio denunciato.

Ritiene il collegio che ricorre il denunciato vizio di travisamento della prova per "omissione".

La Corte di appello ha omesso di valutare le informazioni sopra indicate, risultanti dalle carte processuali, le quali appaiono astrattamente idonee a sostenere una affermazione di penale responsabilità, pur nella diversa ottica, come correttamente inquadrata dal giudice di secondo grado, del dolo dell'*extraneus*.

È noto che l'obbligo di motivazione, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella del ribaltamento di una sentenza di condanna.

Come insegnano le Sezioni Unite Troise (n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018), «mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo.

Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo».

Nella fattispecie in esame il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dopo aver corretto in termini condivisibili il principio cui la decisione doveva conformarsi, ha omesso di riesaminare, sia pure in sintesi e in questa diversa ottica, il materiale probatorio acquisito, senza quindi offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che desse adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte, pur in presenza di specifiche e chiare risultanze processuali, dotate di essenziale forza dimostrativa in punto di responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo del dolo dell'*extraneus*.

4.2.2 Al rilievo che precede si aggiunge un'ulteriore notazione.

La Corte distrettuale, nel tirare le fila del proprio ragionamento, osserva: *«Insomma nel registro probatorio c'è un elemento non indispensabile (sebbene la consapevolezza dello stato di insolvenza costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che alla distrazione abbia prestato il proprio consenso, giacché tale consapevolezza contiene – senza necessità di prova ulteriore – la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi della massa), ma difetta la prova della conoscenza da parte dell'extraneus circa la qualità soggettiva dell'intraneus»* (pag. 16).

Questo incedere motivazionale presenta la frattura logica denunciata dalla parte civile.

Invero le due proposizioni, in cui si struttura il citato fondamentale passaggio argomentativo, si pongono in evidente contrasto tra loro: affermare che il registro probatorio copre la consapevolezza, da parte di Fede, dello stato di insolvenza che a sua volta contiene – senza necessità di prova ulteriore – la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi della massa, significa riconoscere, non negare, che Fede abbia avuto contezza della qualità di imprenditore di Mora, altrimenti l'imputato non avrebbe mai potuto prefigurarsi quella pericolosità per la "massa" che la stessa Corte afferma sia stata dimostrata.

5. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il ricorso proposto dal Pubblico ministero va dichiarato inammissibile, agli effetti penali. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.

#### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso della parte civile, annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiarà inammissibile, agli effetti penali, il ricorso promosso dal Pubblico ministero.

Così deciso il 11/07/2019